



SETTORE

IMPOSTE DIRETTE

**LE NOVITÀ IN MATERIA DI
DETRAZIONE 36% - 55%
CONTENUTE NEL “DECRETO CRESCITA”**

RIFERIMENTI

- Art. 11, DL n. 83/2012
- Risposta Interrogazione parlamentare 4.7.2012, n. 5-07249

IN SINTESI

Con il c.d. “Decreto Crescita” il Legislatore ha aumentato al 50% la misura della detrazione spettante in relazione alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e a € 96.000 il relativo limite agevolabile.

Poiché le nuove disposizioni sono applicabili alle spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013 si pone la questione di determinare la detrazione spettante in presenza anche di spese sostenute fino al 25.6.2012.

Contestualmente è stata prorogata al 30.6.2013 la detrazione del 55% connessa alle spese di riqualificazione energetica, fermo restando i limiti di spesa specificatamente previsti.

SERVIZI COLLEGATI

Settimana
Professionale

SCHEDA OPERATIVE
fisco

L'art. 11, DL n. 83/2012 c.d. "Decreto Crescita" ha introdotto una serie di importanti disposizioni concernenti le agevolazioni fiscali in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.

In particolare il Legislatore ha previsto:

1. l'**aumento** della detrazione IRPEF per **gli interventi di recupero del patrimonio edilizio al 50%** e l'**innalzamento del limite massimo di spesa a € 96.000** relativamente alle spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 30.6.2013.

Pertanto, per le spese sostenute dal **26.6.2012 al 30.6.2013 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** la **detrazione IRPEF**, disciplinata dall'art. 16-bis, TUIR è **fissata nella misura del 50%** (anziché 36%) e spetta per una spesa massima complessiva di **€ 96.000** (anziché € 48.000) per ciascuna unità immobiliare.

Si rammenta che dal 2012 la detrazione in esame è stata introdotta "a regime"; di conseguenza la stessa risulta pari al 50% e con il limite di € 96.000 per il citato periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 mentre dall'1.7.2013 ritornerà al 36% con il limite di € 48.000.

Sono confermate le disposizioni contenute nel citato art. 16-bis e pertanto la detrazione in esame è riconosciuta:

- **per le sole unità immobiliari residenziali** (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze;
- **in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;**

2. la **proroga** della detrazione IRPEF / IRES **del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica** degli edifici esistenti di cui all'art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007, relativamente alle spese sostenute **nel periodo 1.1 – 30.6.2013**, fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa.

Si rammenta che per poter beneficiare delle detrazioni in esame, **da parte di persone fisiche / lavoratori autonomi** il pagamento va effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario / postale.

Va evidenziato che secondo quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 7.6.2012, n. 55/E, il **bonifico incompleto** determina il disconoscimento dell'agevolazione (Informativa SEAC 12.6.2012, n. 149).

Il comma 3 del citato art. 11 ha **soppresso, a decorrere dall'1.1.2012, l'ultimo periodo dell'art. 4, comma 4**, DL n. 201/2011, in base al quale "*la detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, ... si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013*".

La richiamata lett. h) del comma 1 dell'art. 16-bis, TUIR interessa gli interventi

"relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia".

A seguito del predetto intervento normativo è possibile usufruire dal 2012 della detrazione del 36% (50% dal 26.6.2012) per le spese finalizzate al **risparmio energetico** previste dalla citata lett. h).

Così ad esempio, è possibile usufruire della detrazione del 50% per la sostituzione di una caldaia in un'unità residenziale con una nuova per la quale non sussistono tutti i requisiti per la detrazione del 55%.

Quanto sopra può essere così schematizzato:

PERIODO SOSTENIMENTO SPESE	DETRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
dall'1.1.2012 al 25.6.2012	36% con il limite di €48.000	55% (*) (**)
dal 26.6.2012 al 31.12.2012	50% con il limite di €96.000	55% (*) (**)
dall'1.1.2013 al 30.6.2013	50% con il limite di €96.000	55% (*) (**)
dall'1.7.2013	36% con il limite di €48.000	

(*) Il limite di spesa varia, da €54.545 a €181.818,18 a seconda del tipo di intervento effettuato, ex art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007.

(**) Per gli interventi di risparmio energetico di cui alla lett. h) dell'art. 16-bis, TUIR è possibile usufruire in alternativa dall'1.1.2012 della detrazione 36% - 50%.

Considerato che nel 2012 la detrazione spettante è legata al momento di sostenimento della spesa, si pone la questione di individuare la detrazione spettante per le spese sostenute **dal 26.6.2012 in presenza anche di spese sostenute in precedenza** (in pratica, come devono essere verificati i limiti di € 48/96.000?). La questione è stata "risolta" nell'ambito della risposta all'**Interrogazione parlamentare 4.7.2012, n. 5-07249**.

In tale occasione il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che per individuare **l'importo massimo di €96.000**, questo deve essere **considerato al netto** delle spese sostenute antecedentemente al 26.6.2012, per le quali il contribuente beneficia della "vecchia" detrazione del 36% nel limite di €48.000.

Nel citato intervento è stato inoltre evidenziato che per **le spese sostenute dall'1.1.2013 al 30.6.2013** la detrazione spetta sempre entro il **limite massimo di €96.000 tenendo conto, però, in caso di mera prosecuzione, delle spese sostenute in precedenza**.

ESEMPLIFICAZIONI DETRAZIONE 36% – 50%

Esempio 1 Un contribuente ha sostenuto nel 2011 e nel 2012 entro il 25.6.2012 le seguenti spese:



- 15.12.2011 €30.000
- 10.3.2012 €50.000

Poiché trattasi di mera prosecuzione e le spese sono state sostenute nel 2011 e nel 2012 entro il 25.6.2012 il limite massimo agevolabile risulta pari ad € 48.000 (€ 30.000 per il 2011 + € 18.000 per il 2012) e la detrazione spettante è pari al 36%.

Esempio 2 Un contribuente ha sostenuto nel 2011 e nel 2012 anche dopo il 25.6.2012 le seguenti spese:



- 11.11.2011 €10.000
- 12.2.2012 €20.000
- 10.7.2012 €60.000

Poiché trattasi di mera prosecuzione e le spese sono state sostenute nel 2011 e nel 2012 sia prima che dopo il 25.6.2012 il limite massimo agevolabile e la detrazione spettante risultano così determinati:

Periodo di sostenimento spese	Spese sostenute	Limite massimo agevolabile	Importo detraibile	Detrazione spettante
2011	€10.000	€48.000	€10.000	36%
fino al 25.6.2012	€20.000		€20.000	
dopo il 25.6.2012	€60.000	€66.000 (*)	€60.000	50%

(*) €96.000 - €30.000 (spese sostenute in periodi antecedenti il 26.6.2012)

RIPRODUZIONE VIETATA

Esempio 3 Un contribuente ha sostenuto nel 2012 le seguenti spese:



- 5.5.2012 € 60.000
- 8.10.2012 € 40.000

Poiché le spese sono state sostenute sia prima che dopo il 25.6.2012 il limite massimo agevolabile e la detrazione spettante risultano così determinati:

Periodo di sostenimento spese	Spese sostenute	Limite massimo agevolabile	Importo detraibile	Detrazione spettante
fino al 25.6.2012	€ 60.000	€ 48.000	€ 48.000	36%
dopo il 25.6.2012	€ 40.000	€ 48.000 (*)	€ 40.000	50%

(*) € 96.000 - € 48.000 (spese sostenute in periodi antecedenti il 26.6.2012)

Esempio 4



Con riferimento all'esempio n. 3 si ipotizzi che l'ammontare delle spese sostenute l'8.10.2012 sia pari a € 100.000. In tal caso il limite massimo agevolabile e la detrazione spettante risultano così determinati:

Periodo di sostenimento spese	Spese sostenute	Limite massimo agevolabile	Importo detraibile	Detrazione spettante
fino al 25.6.2012	€ 60.000	€ 48.000	€ 48.000	36%
dopo il 25.6.2012	€ 100.000	€ 48.000 (*)	€ 48.000	50%

(*) € 96.000 - € 48.000 (spese sostenute in periodi antecedenti il 26.6.2012)

Nel caso in esame il contribuente potrebbe decidere di non detrarre le spese sostenute nel primo periodo (fino al 25.6.2012) e beneficiare quindi sulle spese sostenute nel secondo periodo (dal 26.6.2012) del limite di spesa di € 96.000 e della detrazione del 50%.

La situazione risulterà quindi la seguente:

Periodo di sostenimento spese	Spese sostenute	Limite massimo agevolabile	Importo detraibile	Detrazione spettante
fino al 25.6.2012	€ 60.000 (non detratte per scelta)	---	---	---
dopo il 25.6.2012	€ 100.000	€ 96.000	€ 96.000	50%

La fattispecie sopra esposta risulta sicuramente più vantaggiosa per il contribuente infatti nel:

- primo caso la detrazione annua spettante risulta pari a € 4.128, così determinata:
 $(€ 48.000 \times 36\%) / 10 + (€ 48.000 \times 50\%) / 10$
- nel secondo caso la detrazione annua risulta pari a € 4.800, così determinata:
 $(€ 96.000 \times 50\%) / 10$

La differenza tra i due importi detraibili è pari a € 672 annui (€ 4.800 - € 4.128).

Esempio 5



Un contribuente ha sostenuto nel 2012 dopo il 25.6.2012 e nel 2013 entro il 30.6.2013 le seguenti spese:

- 15.12.2012 € 50.000
- 10.3.2013 € 50.000

Poiché le spese sono state sostenute nel periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 il limite massimo agevolabile risulta pari ad € 96.000 e la detrazione spettante pari al 50%.

Esempio 6 Un contribuente ha sostenuto nel 2012 e nel 2013 entro il 30.6.2013 le seguenti spese:



- 11.3.2012 € 30.000
- 12.7.2012 € 20.000
- 2.1.2013 € 20.000

Poiché trattasi di mera prosecuzione e le spese sono state sostenute nel 2012 e nel 2013 fino al 30.6.2013 il limite massimo agevolabile e la detrazione spettante risultano così determinati:

Periodo di sostenimento spese	Spese sostenute	Limite massimo agevolabile	Importo detraibile	Detrazione spettante
dall'1.1.2012 al 25.6.2012	€ 30.000	€ 48.000	€ 30.000	36%
dal 26.6.2012 al 31.12.2012	€ 20.000	€ 66.000 (*)	€ 20.000	50%
dall'1.1.2013 al 30.6.2013	€ 20.000	€ 46.000 (**)	€ 20.000	50%

(*) € 96.000 - € 30.000 (spese sostenute in periodi antecedenti il 26.6.2012)

(**) € 96.000 - € 50.000 (spese sostenute in periodi antecedenti l'1.1.2013)

Esempio 7 Un contribuente ha sostenuto nel 2012 e nel 2013 anche dopo il 30.6.2013 le seguenti spese:



- 11.3.2012 € 10.000
- 12.7.2012 € 20.000
- 2.2.2013 € 10.000
- 1.7.2013 € 20.000

Poiché trattasi di mera prosecuzione e le spese sono state sostenute nel 2012 e nel 2013 il limite massimo agevolabile e la detrazione spettante risultano così determinati:

Periodo di sostenimento spese	Spese sostenute	Limite massimo agevolabile	Importo detraibile	Detrazione spettante
dall'1.1.2012 al 25.6.2012	€ 10.000	€ 48.000	€ 10.000	36%
dal 26.6.2012 al 31.12.2012	€ 20.000	€ 86.000 (*)	€ 20.000	50%
dall'1.1.2013 al 30.6.2013	€ 10.000	€ 66.000 (**)	€ 10.000	50%
dall'1.7.2013 al 31.12.2013	€ 20.000	(***) € 8.000	€ 8.000	36%

(*) € 96.000 - € 10.000 (spese sostenute in periodi antecedenti il 26.6.2012)

(**) € 96.000 - € 30.000 (spese sostenute in periodi antecedenti l'1.1.2013)

(***) € 48.000 - € 40.000 (spese sostenute in periodi antecedenti l'1.7.2013)

Esempio 8 Un contribuente ha sostenuto nel 2013 le seguenti spese:



- 5.5.2013 € 60.000
- 8.10.2013 € 30.000

Poiché le spese sono state sostenute sia prima che dopo il 30.6.2013 il limite massimo agevolabile e la detrazione spettante risultano così determinati:

Periodo di sostenimento spese	Spese sostenute	Limite massimo agevolabile	Importo detraibile	Detrazione spettante
fino al 30.6.2013	€ 60.000	€ 96.000	€ 60.000	50%
dopo il 30.6.2013	€ 30.000	- - - (*)	- - -	36%

(*) € 48.000 - € 60.000 (spese sostenute in periodi antecedenti l'1.7.2013)

Esempio 9


Con riferimento all'esempio n. 8 si ipotizzi che l'ammontare delle spese sostenute il 5.5.2013 sia pari a € 25.000. In tal caso il limite massimo agevolabile e la detrazione spettante risultano così determinati:

Periodo di sostenimento spese	Spese sostenute	Limite massimo agevolabile	Importo detraibile	Detrazione spettante
fino al 30.6.2013	€ 25.000	€ 96.000	€ 25.000	50%
dopo il 30.6.2013	€ 30.000	€ 23.000 (*)	€ 23.000	36%

(*) € 48.000 - € 25.000 (spese sostenute in periodi antecedenti l'1.7.2013).

Esempio 10


Un contribuente ha sostenuto dopo il 30.6.2013 le seguenti spese:

- 15.7.2013 € 30.000
- 10.10.2013 € 50.000

Poiché le spese sono state sostenute dopo il 30.6.2013 il limite massimo agevolabile risulta pari ad € 48.000 e la detrazione spettante è pari al 36%.

ESEMPLIFICAZIONI DETRAZIONE 55%

Negli esempi che seguono si è ipotizzato il sostenimento di spese per interventi di riqualificazione energetica di cui al comma 344, Finanziaria 2007, il cui limite massimo agevolabile risulta pari ad € 181.818,18.

Esempio 11


Un contribuente ha sostenuto nel 2012 le seguenti spese:

- 5.5.2012 € 10.000
- 8.6.2012 € 50.000
- 10.7.2012 € 20.000

Poiché le spese sono state sostenute interamente nel 2012 la detrazione spettante è pari al 55%.

Esempio 12


Un contribuente ha sostenuto nel 2013 (entro il 30.6.2013) le seguenti spese:

- 1.1.2013 € 30.000
- 12.2.2013 € 10.000
- 10.6.2013 € 60.000

Poiché le spese sono state sostenute dall'1.1.2013 fino al 30.6.2013 la detrazione spettante è pari al 55%.

Esempio 13


Un contribuente ha sostenuto dopo il 30.6.2013 le seguenti spese:

- 12.7.2013 € 10.000
- 10.10.2013 € 60.000

Poiché le spese sono state sostenute dopo il 30.6.2013 il limite massimo agevolabile risulta pari ad € 48.000 e la detrazione spettante è pari al 36%.

Esempio 14 Un contribuente ha sostenuto sostenute nel 2013
 Il contribuente nel 2013 ha sostenuto le seguenti spese:



- 5.5.2013 € 20.000
- 8.10.2013 € 50.000

Poiché le spese sono state sostenute sia prima che dopo il 30.6.2013 il limite massimo agevolabile e la detrazione spettante risultano così determinati:

Periodo di sostenimento spese	Spese sostenute	Limite massimo agevolabile	Importo detraibile	Detrazione spettante
fino al 30.6.2013	€ 20.000	€ 181.818,18	€ 20.000	55% (Legge n. 296/2006)
dopo il 30.6.2013	€ 50.000	€ 48.000 (*)	€ 48.000	36% (art. 16-bis, TUIR)

(*) € 48.0000 - € 0 (spese art. 16-bis, TUIR sostenute in periodi antecedenti l'1.7.2013).



DETRAZIONE IRPEF DEL 36%

I recenti interventi normativi hanno apportato significative modifiche alla detrazione IRPEF del 36%, con riferimento sia alla disciplina per il 2011 sia a quella decorrente dal 2012.

Infatti, nel corso del 2011 sono state introdotte semplificazioni agli adempimenti richiesti per fruire della detrazione, tra le quali si ricordano:

- l'eliminazione dell'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera e di inviare la comunicazione di inizio lavori all'Agenzia delle entrate;
- l'introduzione della possibilità per il venditore che cede l'immobile, di mantenere il diritto alla detrazione, in deroga alla "vecchia" disciplina che prevedeva il trasferimento obbligatorio in capo all'acquirente delle quote di detrazione residua;
- la riduzione al 4% della ritenuta (originariamente del 10%) che le banche e Poste devono eseguire sui bonifici effettuati dai contribuenti in relazione a spese detraibili 36%.

Diversamente, il D.L. n. 201/2011 (c.d. "Salva Italia") ha ridisegnato l'intera disciplina del 36% a partire dal 2012, prevedendone l'inserimento a regime nel sistema fiscale italiano.

La nuova edizione del testo analizza dettagliatamente la detrazione del 36% per il 2011 ed il 2012, con particolare attenzione alle recenti novità che rendono necessario differenziare tra "vecchia" e "nuova" disciplina.

I vari argomenti (soggetti ed immobili interessati, adempimenti necessari, aspetti fiscali, ipotesi di decadenza, etc.) sono approfonditi in modo completo ma conciso, con ricorso a tabelle, schemi riassuntivi ed esempi al fine di rendere più agevole la comprensione degli argomenti trattati.

Completa l'analisi l'utile sezione "Altri aspetti di interesse" nella quale sono affrontate alcune tematiche direttamente connesse alla detrazione in esame (ad esempio: IVA agevolata 10%, cumulabilità con altre agevolazioni, etc.).



Cod. 06FX682 – €27,00 (Iva inclusa)

Disponibile nelle migliori librerie e su SHOP.SEAC.IT

Anche nella versione digitale ([e-book](#))